

Regime del «Res Non Dom» in Italia: È tempo di bilanci

Flat tax : il regime vicente per neo residenti ?

È trascorso circa un anno e mezzo da quando il Governo italiano con la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. “legge di Bilancio 2017”) ha introdotto anche nel nostro Paese, mediante l’art. 24-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi (c.d. “TUIR”), un nuovo regime agevolato d’imposizione fiscale per i redditi prodotti all’estero (c.d. “res non dom”) realizzati da tutti quei soggetti, cittadini italiani e non, che intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia.

Si tratta di un regime fiscale fortemente innovativo per l’Italia e già presente in modo analogo in altri Paesi Europei. La norma domestica trae ispirazione, infatti, da analoghi regimi agevolativi sperimentati in questi anni in Paesi come il Belgio, Francia, Irlanda, Spagna, Portogallo e Regno Unito.

L’obiettivo è quello di attirare ricchi stranieri per rilanciare l’economia con investimenti, consumi e iniezione di nuovo capitale. L’Italia non è certo la prima ad aver offerto stimoli fiscali del genere. Il Portogallo per esempio ha riscosso un grande successo nell’attrarre gli stranieri più ricchi, offrendo loro vantaggi fiscali nel tentativo di sostenere le finanze pubbliche.

Ebbene anche in Italia tale regime di favore sembrerebbe aver trovato consenso tra le fila di Paperoni di tutto il mondo. Infatti secondo quanto riportato da Fabrizio Paganì, ex-Capo della Segreteria tecnica del Ministro dell’Economia e delle Finanze in un’intervista a Bloomberg, sono circa 150 i Paperoni che, nel corso del primo anno, hanno deciso di trasferire la propria residenza in Italia per sfruttare gli incentivi fiscali nella forma di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero offerti dal fisco italiano. Si tratta per lo più di soggetti cd. High Net Worth Individuals che provengono dal Regno Unito, Svizzera, Russia, Stati Uniti, ma anche dai Paesi Bassi quali l’Olanda e la Norvegia che lavorano non soltanto nel campo della finanza, ma anche nel mondo dell’arte: molti di questi infatti sono collezionisti di opere d’arte.

Procediamo tuttavia con ordine e ripercorriamo insieme i tratti caratteristici del nuovo regime speciale di im-

sizione in Italia dedicato ai nuovi residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR, anche a seguito dei chiarimenti interpretativi forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.17/E del 23 maggio 2017.

I presupposti soggettivi di applicazione del regime

Per accedere al regime agevolativo si richiede che le persone fisiche, sia cittadini di nazionalità straniera che cittadini italiani, non siano stati residenti ai sensi dell’art. 2, comma 2, TUIR, in Italia per almeno nove anni dei dieci periodi di imposta precedenti all’inizio di validità dell’opzione. L’ambito soggettivo di applicazione del regime è esteso anche ai cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999 che si presumono, salvo prova contraria, fiscalmente residenti in Italia.

Inoltre il legislatore, al fine di facilitare il trasferimento di interi nuclei familiari, nonché, per consentire una più diffusa ed agevole fruizione del regime, ha consentito l’estensione del regime del contribuente principale anche ai componenti della famiglia elencati nell’art. 433 del codice civile (coniuge, i figli, o, in mancanza i discendenti più prossimi nonché la persona con cui è stata stipulata un’unione civile). È necessario, pertanto, che anche i familiari trasferiscano la loro residenza fiscale in Italia e che non siano stati residenti fiscalmente nel nostro Paese per almeno nove dei dieci periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione.

I presupposti oggettivi di applicazione del regime

L’art.24-bis del TUIR precisa che l’opzione per il regime consente di assoggettare ad imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all’estero individuati ai sensi dell’art. 165, comma 2, del TUIR. Secondo quest’ultima disposi-

zione, quindi, i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base degli stessi criteri di collegamento elencati nell'art. 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato, applicati con metodo rovesciato. Ciò significa che, ad esempio, gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti al neo residente da soggetti esteri o la plusvalenza che lo stesso realizza a seguito di cessione di partecipazioni non qualificate in società estere, negoziate in mercati regolamentati, siano da considerare redditi prodotti all'estero e, come tali suscettibili di rientrare nel perimetro applicativo dell'art. 24-bis del TUIR.

Restano dunque esclusi dall'assoggettamento ad imposta sostitutiva, tutti i redditi prodotti in Italia dai soggetti neo residenti che pertanto verranno tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti.

Le modalità di accesso al regime

Il Soggetto (cittadino di nazionalità straniera oppure cittadino italiano) che intende accedere al regime del *res non dom* potrà effettuarlo mediante una delle seguenti modalità:

- Presentando una specifica istanza di interpello direttamente all'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere una risposta preventiva da parte di quest'ultima circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma per l'accesso al regime. In difetto di un parere espresso dall'Agenzia delle Entrate entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza si formerà il silenzio assenso. L'interpello può essere esteso anche ad uno o più familiari di cui all'art. 433 del codice civile del soggetto istante e, nel caso di specie, l'interpello dovrà essere sottoscritto oltre che dal contribuente principale anche da tutti i familiari a cui viene estesa l'opzione;
- Oppure può esercitare tale opzione mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i soggetti hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Più nello specifico soggetto istante nella dichiarazione dei redditi sarà tenuto ad indicare gli elementi necessari per l'accesso al regime di cui all'art. 24-bis del TUIR, vale a dire: lo status di non residenti in Italia per un tempo di nove periodi di imposta su dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione; la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale; gli eventuali Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva (c.d. *cherry picking*). Nella scelta dei Paesi da includere o lasciare fuori dal regime occorre anche esaminare l'eventualità che l'intera Convenzione contro le doppie imposizioni non si applichi; nonché gli elementi richiesti nella *check list* riportata nella dichiarazione dei redditi.

Effetti del regime

I soggetti che intendono avvalersi del nuovo regime agevolativo saranno tenuti a pagare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF - in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi - e calcolata in via forfettaria nella misura di centomila euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero. Mentre in caso di estensione del regime agevolativo anche ai familiari, il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi sarà pari a venticinquemila euro.

Una volta esercitata tale opzione, il soggetto che si avvale della summenzionata imposta sostitutiva potrà rilasciare un'apposita dichiarazione agli intermediari (ad esempio una Compagnia di assicurazione che opera come sostituto d'imposta) che intervengono nella riscossione dei redditi esteri, i quali avranno la facoltà di non applicare alcuna imposta.

Tale regime ha carattere temporaneo ed i suoi effetti cessano, in ogni caso decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione (salvi i casi di revoca da parte del soggetto prima della suddetta scadenza oppure di decadenza dal regime contemplata dall'art. 24-bis del TUIR) senza possibilità di alcun rinnovo, con la conseguenza che i redditi esteri concorreranno alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente e sconteranno l'imposizione ordinaria IRPEF.

Vantaggi del regime

Il contribuente principale nonché i suoi familiari, a seguito di adesione al regime *res non dom*, godrà dei seguenti vantaggi:

- L'esonero dall'obbligo del monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri di cui all'art. 4 del d.l. n.167 28 giugno 1990. Mentre in relazione alle partecipazioni qualificate che possono generare plusvalenze tassabili in via ordinaria se realizzate nei primi 5 periodi d'imposta di validità dell'opzione, permangono in capo al neo residente l'obbligo di indicare nel quadro RW il valore della partecipazione estera;
- L'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE), nonché, dal pagamento dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (IVAFE);
- L'esenzione dall'imposta sulle successioni aperte e sulle donazioni effettuate nei periodi di validità del regime opzionale dei beni esistenti al di fuori del territorio italiano in quel momento. Inoltre si precisa che in relazione agli atti a titolo gratuito non donativi ed ai vincoli di destinazione (tra i quali ad esempio il conferimento di beni in trust), posti in essere dai soggetti che hanno usufruito del regime, l'imposta sulle donazioni troverà applicazione limitatamente ai trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia.

Tabella comparativa dei regimi “Res non dom” in vari paesi Europei*

	Italia	Portogallo	Regno Unito	Malta
Regime in vigore	Regime dei neo residenti	Non Habitual Resident (NHR)	Residente non domiciliato	High Net Worth Individuals Regole
Per chi?	Persone fisiche	Persone fisiche	Persone fisiche	Persone fisiche
Presupposti	Non fiscalmente residenti per almeno 9 anni dei 10 periodi precedenti	Non fiscalmente residenti nei precedenti 5 anni (condizioni cumulative)	Fiscalmente residenti nel Regno Unito, ma non “domiciled” nel Regno Unito (disponibile per 15 anni di residenza su 20 anni)	Detenere una proprietà immobiliare e non fiscalmente residenti nei precedenti 5 anni
Tassazione	Imposta sostitutiva pari a 100.000 EURO sui redditi di fonte estera, con esclusione delle plusvalenze da partecipazioni qualificate	Per un periodo di 10 anni i NHR possono beneficiare di aliquote fiscali preferenziali o di esenzioni fiscali totali per determinate categorie di reddito.	Tassazione “ <i>Remittance basis</i> ” Si applica ai beni assoggettati ad imposta, ai sensi della normativa fiscale in materia di reddito e/o di plusvalenza. Lo status di “ <i>deemed domicile</i> ” si applica per tutte le imposte britanniche dopo 15 anni (su 20) di residenza.	Redditi di fonte estera: tassati solo quando percepiti o “introdotti” in territorio maltese (remitted). Reddito di fonte estera percepito in Malta o percepito all'estero: aliquota flat del 15 %.

* Tabella fornita a titolo indicativo, per maggiori informazioni riferirsi al suo consulente fiscale di fiducia o ai nostri esperti per maggiori delucidazioni.

Ci sono tutte le premesse pertanto, affinché il regime del *res non dom* in Italia possa continuare a trovare pieno sviluppo così come avvenuto in altri Paesi Europei, costituendo una valida opportunità per i tanti Paperoni che decidono di usufruire dei summenzionati vantaggi offerti dalla normativa, riuscendo a combinare tale regime agevolativo anche con altri strumenti di pianificazione patrimoniale e successori (le polizze vita, il trust, i patti di famiglia etc.). Si pensi ad esempio al caso di un soggetto straniero, contraente di una polizza vita di tipo unit linked in Francia che desideri aderire al regime del *res non dom* in Italia, nonché, rendere “portabile” l’esistente polizza in Italia.

Per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti non esitate a contattare il nostro Team di esperti che saranno a completa disposizione per trovare soluzioni di pianificazione patrimoniale attraverso le polizze di tipo unit linked offerte dalla Baloise Vie Luxembourg S.A.

Disclaimer

Questo documento è stato redatto a aprile 2018 sulla base di informazioni convalidate a tale data.

Il presente documento ha unicamente carattere generale. Si precisa che, Baloise Vie Luxembourg S.A. con questo documento non fornisce alcun parere legale e/o fi scale o di qualsivoglia altra natura. Si raccomanda ai clienti di consultare dei consulenti indipendenti.

Le informazioni riportate in questo documento provengono da fonti affi dabili, tuttavia Baloise Vie Luxembourg S.A. non garantisce che esse siano esatte, precise, pertinenti, complete o aggiornate rispetto alle situazioni personali di ciascun contraente. Di conseguenza, Baloise Vie Luxembourg S.A. declina qualsiasi responsabilità nel caso di errori, errori di stampa o interpretazioni erronee delle informazioni contenute nel presente documento.

Tutti i diritti d'autore in questo documento sono di proprietà di Baloise Vie Luxembourg S.A. È vietata la diffusione in qualsiasi forma del documento senza previa autorizzazione della società Baloise Vie Luxembourg S.A.

Baloise Vie Luxembourg

Tailor-made solutions for your financial and estate planning strategy

www.baloise-international.lu

Follow us on 

 baloise vie international

| Baloise Vie Luxembourg S.A. | 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange |
| Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 | www.baloise-international.lu |